



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 46 del 16/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA NELLA VIA CAGLIARI DA VIA ROMA AD ANGOLO VIA SAURO, VIA AZUNI, VIA GARIBALDI AD ANGOLO VIA AZUNI, VIA TRENTO DA ANGOLO VIA CAGLIARI AL CIVICO 35 PER IL PERIODO DAL 14.12.2020 AL 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 13/12/2020, da parte della Società Open Fiber S.p.a. al fine di eseguire lavori di posa della rete FTTH in fibra ottica nelle seguenti vie: Cagliari (da angolo via Roma ad angolo via Sauro), Sauro (da angolo via Roma a civico 11), Roma (da civico 12 ad angolo via Cagliari), Azuni, Garibaldi(da angolo via Cagliari ad angolo via Azuni), Trento (da angolo via Cagliari ad angolo civico 35) dal 14/12/2020 al 30/12/2020;

Visti gli Artt 7,21 e 37 del nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

Visto l'Art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione Sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n°79 del 23/12/2019;

Valutata positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario interdire la sosta e la circolazione nelle strade in oggetto specificato;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ordina

l'istituzione del divieto di transito nelle seguenti vie: Cagliari (da angolo via Roma ad angolo via Sauro), Sauro (da angolo via Roma a civico 11), Roma (da civico 12 ad angolo via Cagliari), Azuni, Garibaldi(da angolo via Cagliari ad angolo via Azuni), Trento (da angolo via Cagliari ad angolo civico 35) dal 14/12/2020 al 30/12/2020, dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

L'istituzione del Divieto di Sosta per le medesime vie.

Dispone che per motivi legati alla sicurezza delle persone che il richiedente provveda:

All'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada";

Al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore prima dell'inizio dei lavori; che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella Pec della Polizia Locale, per il tramite del Responsabile del cantiere preposto per la sicurezza ,all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia



diurni che notturni (lampade ad intermittenza) , atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione stradale vigente;

ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa provveda costantemente sorvegliare e manutenzionare la segnaletica, la stessa impresa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti nel decreto interministeriale 4 marzo n°2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U.67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato rispetto della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell'art. 21 del D.L. gs 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 868.00 sino ad un massimo di euro 3.471,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.L. e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art. 12 del D.L.gs 30 aprile 1992 n°285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Si informano gli interessati che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Lecca.

Ai sensi dell'art. 3 e 4 della Legge n°241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

Entro 60 gg al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37, comma 3 del C.D.S. con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495;

Entro 60gg al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art.2 e seguenti leggi 6/12/1971 n°1034;

Entro 120gg al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n°1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza al Responsabile della Open Fiber,

È trasmessa per conoscenza: Al Sindaco, ai Carabinieri locale Stazione.

Capoterra, lì 16/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca